



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a concedere, negli anni 1853 e 1854, assegni e sussidi agli Arcivescovi, Vescovi, Vicari capitolari, Capitoli, Seminari, Parroci e Vice-Parroci dell'Isola di Sardegna, che, per l'abolizione delle Decime ecclesiastiche, e non ostante le rendite, di cui i loro benefizi fossero provveduti, risulteranno privi di sufficiente assegnamento, senza che l'assegno a sussidio possa in verun caso superare i proventi individualmente goduti prima di detta abolizione.

È pure autorizzato a concedere sussidi per spese particolari ed eventuali di natura ecclesiastica, alle quali si faceva fronte col prodotto delle Decime.

Art. 2.

La distribuzione degli assegni e sussidi sarà per ogni anno definitivamente fissata per Decreto Reale, a cui andrà annesso l'elenco degli Assegnatarii colle rispettive indicazioni del provento in Decime che già ciascuno godesse, degli altri proventi fissi che gli rimasero dopo la soppressione delle Decime, non che della somma che gli sarà attribuita a titolo di assegno o sussidio.

Art. 3.

Nel caso di vacanza d'un beneficio per decesso del titolare o per qualsivoglia altra causa, l'assegno sarà soppresso a favore dello Stato, semprechè non trattisi di beneficio, a cui occorra di provvedere.

Art. 4.

Per far fronte ai detti assegni e sussidi, sarà aperta nella parte straordinaria del Bilancio della Grande Cancelleria sotto il titolo di *Assegni e sussidi per il Clero di Sardegna*, apposita Categoria, nella quale verrà stanziata la somma di lire 800_{lm} che non si potrà eccedere, salvo che venga altrimenti disposto per Legge speciale.

Art. 5.

Qualora il prodotto della contribuzione prediale dell'Isola di Sardegna stabilita colla Legge del 14 luglio 1852 non raggiunga la somma di L. 2,111,400, sarà provveduto alla deficienza mediante centesimi addizionali in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 2 della Legge citata.

Art. 6.

Avvenendo alienazioni di beni demaniali a favore di privati o Corpi morali, saranno sottoposti alla contribuzione prediale a favore dello Stato in ragione del 10 per 100 della rendita catastale, con quell'aumento di centesimi addizionali che risulteranno dovuti a termini della presente Legge; ed il prodotto di questa contribuzione sarà comunque portato in aumento di quello dell'imposta prediale dell'Isola.

Art. 7.

Le pensioni imposte sopra prebende e redditi decimali, a favore di individui laici od ecclesiastici, per speciali considerazioni di merito personale o di servizi resi al pubblico ed allo Stato, saranno dal Governo sottoposte ad un esame di revisione.

Quella fra dette pensioni che risulteranno legittimamente imposte e tuttora dovute, verranno iscritte nel Bilancio delle Spese generali.

Art. 8.

Le Regie Patenti in data del 6 gennaio 1824, relative alle spese di conservazione delle Chiese cattedrali, degli Episcopii, Seminari e delle Chiese e Case Parrocchiali, avranno forza di Legge nell'Isola di Sardegna.

Nel caso però, in cui i Diocesani debbano soggiacere alle spese per la conservazione delle Chiese cattedrali, degli Episcopii e dei fabbricati inservienti ai Seminari nelle Diocesi di Cagliari e Sassari, queste saranno ripartite, per due terzi, sopra le dette Città, e per un terzo sui Comuni che compongono la Diocesi. Nelle Diocesi di Nuoro, Iglesias, Ogliastra, Bisarcio, Ales, Oristano, Alghero, Bosa, Ampurias e Tempio, per un terzo sopra le Città o Comuni dove è situata la Chiesa, l'Episcopio od il Seminario, e per due terzi sugli altri Comuni delle rispettive Diocesi.

Art. 9.

Nulla è innovato quanto alle spese di culto, per le quali si osserveranno le tavole di fondazione, le speciali convenzioni e le consuetudini vigenti nei diversi luoghi.

Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazie e di Giustizia, ed il Ministro di Finanze sono incaricati della esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Torino addì 23 marzo 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° DI S. MARTINO.

V.° C. CAVOUR.

V.° COLLA.

C. BONCOMPAGNI.